

Costituzionalismo.it

Fascicolo 3 | 2026

La crisi dell'ordine internazionale: dalla guerra in Ucraina al genocidio di Gaza. Progettare la pace

di Gaetano Azzariti

Editoriale Scientifica

LA CRISI DELL'ORDINE INTERNAZIONALE: DALLA GUERRA IN UCRAINA AL GENOCIDIO DI GAZA. PROGETTARE LA PACE

di Gaetano Azzariti
Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico
Università di Roma La Sapienza

Sommario: 1. La guerra come crisi dell'ordine giuridico; 2. L'oltrepassamento del limite; 3. Dalla guerra tra Stati alla guerra contro le popolazioni; 4. Gaza e la questione del genocidio; 5. L'universalità del diritto e il problema dei doppi *standard*; 6. Il ripudio della guerra e l'impegno internazionalista nella Costituzione italiana; 7. Dalla Costituzione alla Carta delle Nazioni Unite; 8. Sulla responsabilità degli Stati non belligeranti: la pace come progetto giuridico; 9. Il multipolarismo e il nuovo ordine internazionale. Il ruolo del diritto costituzionale e internazionale.

1. La guerra come crisi dell'ordine giuridico

La riflessione sul diritto non può arrestarsi alla ricostruzione delle regole vigenti, prendendo atto dei rapporti di forza che di volta in volta prevalgono a livello statale ovvero internazionale, ma deve interrogarsi sulla capacità stessa dell'ordinamento giuridico di continuare a svolgere la propria funzione ordinante. La guerra costituisce, sotto questo profilo, il banco di prova estremo del diritto: là dove la forza tende a sostituirsi alla norma, la decisione politica pretende di sottrarsi al vincolo giuridico e la vita umana viene esposta all'arbitrio del potere.

L'aggressione russa all'Ucraina, iniziata il 24 febbraio 2022, ha riproposto con drammatica evidenza tale problema. La violazione del divieto dell'uso della forza, la distruzione di città e infrastrutture, le vittime civili e il rischio di un progressivo allargamento del conflitto hanno mostrato non soltanto la persistente fragilità del sistema di sicurezza collettiva costruito dopo la Seconda guerra mondiale, ma anche la difficoltà della comunità internazionale di ricondurre la controversia

entro il quadro degli strumenti giuridici predisposti dalla Carta delle Nazioni Unite[1].

La guerra in Ucraina non può neppure essere considerata un fenomeno isolato. Essa si colloca entro una più ampia crisi dell'ordine internazionale, caratterizzata dalla moltiplicazione dei conflitti, dalla crescente militarizzazione delle relazioni internazionali, dal ritorno della politica di potenza e dalla progressiva erosione di quella cesura che, dopo il 1945, aveva tentato di sottrarre la guerra alla normalità dei rapporti tra gli Stati.

Già prima del 7 ottobre 2023 era possibile cogliere i segnali di questa trasformazione. La crisi ucraina appariva infatti come uno dei teatri di una disgregazione più generale dell'ordine internazionale, che investiva il Medio Oriente, l'Afghanistan, l'Iraq, la Siria, lo Yemen, la Libia, il Sudan e altri territori attraversati da conflitti e instabilità. Il problema, dunque, sin dall'inizio del conflitto, non è mai stato soltanto quello di comprendere come porre fine alla guerra in Ucraina, ma interrogarsi sulle condizioni che rendevano nuovamente pensabile la guerra come strumento ordinario della politica internazionale. L'idea che bastasse "vincere" una guerra contro un nemico isolato è apparsa sin da subito ingenua ed elusiva della reale questione che si affacciava alla storia del mondo[2].

[1] La Carta delle Nazioni Unite impone agli Stati di risolvere pacificamente le controversie e vieta la minaccia o l'uso della forza (vedi gli artt. 2, par. 4, 33); l'art. 51 riconosce esclusivamente il diritto inerente di autotutela individuale e collettiva in caso di attacco armato. Per l'esame della normativa ONU vedi *infra*, al paragrafo 7.

[2] Subito dopo lo scoppio del conflitto ucraino fu avanzata la richiesta di promuovere una conferenza internazionale per garantire la pace e la sicurezza tra le Nazioni, «sull'esempio di quella Conferenza di Helsinki che portò, nel 1975, a un Atto finale foriero di sviluppi positive» (così ebbe ad esprimersi il Presidente Mattarella). Una proposta abbandonata subito dalle forze politiche e di governo, assunta da alcune associazioni culturali, ma che purtroppo non ha avuto seguito. Eppure, proprio quella prospettiva era tesa anzitutto a richiamare la comunità internazionale, l'Europa, l'Italia alle loro rispettive reali responsabilità, ai loro non delegabili doveri. Una proposta ispirata dalla volontà di interrompere l'*escalation* bellica, la follia della guerra, che sembra invece ormai dominare i comportamenti dei potenti del mondo, ma anche il dibattito pubblico, occupando per intero le nostre menti. Non sarebbe mai troppo tardi provare a costruire una prospettiva di pace che utilizzi un "modello Helsinki" per ridefinire nuovi equilibri geopolitici rispettosi dei diritti dei popoli oltre che degli Stati. Sul punto rinvio alle più estese osservazioni svolte nel mio *La pace attraverso il diritto. Una conferenza internazionale per la sicurezza tra le Nazioni,* in G. Azzariti (a cura di), *Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra*,

Dopo il 7 ottobre 2023 la fragilità di una simile prospettiva ha assunto una dimensione ancora più radicale. L'attacco terroristico di Hamas contro la popolazione israeliana, con l'uccisione di civili e la presa di ostaggi, ha aperto una nuova fase del conflitto israelo-palestinese. La successiva operazione militare israeliana nella Striscia di Gaza ha prodotto una devastazione di proporzioni tali da imporre alla comunità internazionale interrogativi ulteriori sulla protezione della popolazione civile, sul rispetto del diritto internazionale umanitario e, più radicalmente, sulla possibile configurazione dei crimini internazionali più gravi.

Una follia che non sembra avere fine e che continua a fare assegnamento sulla capacità di dare soluzione alle questioni politiche e umanitarie più controverse mediante la potenza bellica. Il 28 febbraio 2026 si è tentato da parte di Israele e degli Stati Uniti di rovesciare il regime iraniano, con un attacco armato che – secondo i piani (ma forse anche con una dose elevata di propaganda e arroganza) delle due superpotenze aggreditrici – avrebbe risolto in pochi giorni con la forza le tensioni e le minacce dello Stato islamico. La guerra, invece, non solo continua, ma si va estendendo in tutto il Medioriente, senza che si riesca a vedere una soluzione politico-diplomatica. Persino le rivolte civili delle donne iraniane, che molto avevano fatto sperare per garantire i diritti in quelle terre martoriate, sono state "spazzate via", finite sotto le macerie delle distruzioni e delle violenze dei Paesi aggressori.

La questione delle garanzie per assicurare la pace non può più essere elusa. Il ripudio della guerra non può più essere dato per scontato in nessuna delle latitudini del globo. Il diritto come "via della pace" non può rimanere solo un'idea, impotente di fronte alla più dura realtà della storia.

Se il diritto pretende di rappresentare un limite alla forza, esso deve essere applicato sempre ed universalmente, deve rappresentare sempre un limite invalicabile. Non può dunque valere solo nei confronti dell'aggressore se questi è un avversario geopolitico e non farsi valere, invece, quando la violazione proviene da uno Stato alleato, ritenuto magari strategicamente indispensabile. L'uso della forza bellica è sempre illegittimo, non può essere un modo di risoluzione delle contro-

Napoli, 2022, pp. 3 ss. Torneremo, caparbiamente, a sostenere questa prospettiva a conclusione delle nostre riflessioni.

versie politiche tra Stati o, dentro gli Stati, nei confronti di una parte della popolazione.

La crisi contemporanea dell'ordine internazionale è, dunque, prima ancora che una crisi della sicurezza collettiva, una crisi che riguarda il rispetto e l'universalità del diritto.

2. L'oltrepassamento del limite

Per comprendere la natura della crisi non è sufficiente individuare le responsabilità dei singoli governi. Occorre interrogarsi sulle trasformazioni strutturali che hanno progressivamente eroso il sistema internazionale costruito dopo la Seconda guerra mondiale.

La categoria dell'«oltrepassamento del limite» può assumere, in tale prospettiva, un valore interpretativo generale. La guerra costituisce infatti l'espressione estrema di una *hybris* che non riguarda soltanto la violazione di un confine territoriale, ma investe la pretesa del potere di non riconoscere limiti alla propria azione[3].

Limiti che devono essere, anzitutto, "giuridici". Come meglio vedremo più avanti[4], il divieto dell'uso della forza rappresenta uno dei pilastri dell'ordinamento internazionale contemporaneo. L'art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite impone agli Stati di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi Stato, nonché da ogni uso della forza incompatibile con le finalità delle Nazioni Unite. Un limite invalicabile, quali che siano le ragioni che possono essere poste per provare a legittimare l'uso della forza da parte di uno Stato invasore od oppressore[5].

[3] Sul concetto di «oltrepassamento del limite» vedi quanto esaminato in altra occasione: *Oltrepassare il limite, in Teoria politica. Nuova serie,* Annali XIII, 2023, pp. 39. Sull'*hybris* come espressione del «superamento di un limite» vedi F. de Luise, *La* hybris *degli antichi e la posta in gioco del limite*, in *Teoria politica. Nuova serie,* Annali XII, 2022, pp. 75 ss.

[4] Al paragrafo 7.

[5] Il divieto assoluto posto dalla Carta delle Nazioni Unite all'uso unilaterale della forza armata da parte degli Stati è stato spesso discusso e fermamente difeso. Vedi, con riferimento diretto all'art. 2, par. 4, della Carta ONU, l'intervento di U. Villani, *Il diritto internazionale della pace*, in M. D'Avino, U. De Siervo (a cura di), *La pace necessaria. Il dovere di impegnarsi per il bene universale*, Roma, 2017, pp. 135 ss. In una prospettiva maggiormente critica, in cui si denuncia il "doppio *standard*" (vedi dopo nel testo) che "governerebbe" il sistema di sicurezza dell'ONU, si può leggere la rac-

Ma il limite, oltre ad essere giuridico, è anche "politico". La costruzione dell'ordine internazionale successivo al 1945 aveva cercato di sottrarre le controversie internazionali alla sola disponibilità delle grandi potenze, introducendo strumenti di sicurezza collettiva, procedure di soluzione pacifica delle controversie e forme di cooperazione istituzionale.

Quel progetto è rimasto incompiuto. La struttura del Consiglio di sicurezza, la regola del veto, la permanenza delle diseguaglianze di potere e la difficoltà di assicurare l'effettività delle decisioni internazionali hanno impedito la realizzazione piena di un ordinamento realmente sovranazionale della pace.

Ciò non significa, tuttavia, che il progetto giuridico debba essere abbandonato. Al contrario, proprio la distanza tra diritto e realtà rende necessario riaffermarlo. Il problema non è dunque scegliere tra realismo e diritto, come se il riconoscimento dei rapporti di forza imponesse necessariamente la rinuncia alle regole. Il vero realismo dovrebbe consistere nel riconoscere che la politica di potenza, lasciata a sé stessa, non produce sicurezza, ma instabilità; non elimina i conflitti, ma tende a riprodurli; non garantisce la pace, ma costruisce soltanto equilibri provvisori fondati sulla minaccia reciproca. È in questo senso che il diritto può essere considerato non come una negazione della realtà, ma come uno strumento per cercare di trasformarla. Non sarà il diritto di per sé a conseguire l'obiettivo della pace, ma senza di esso non può che prevalere il *bellum omnium contra omnes*.

3. Dalla guerra tra Stati alla guerra contro le popolazioni

Una delle trasformazioni più significative dei conflitti contemporanei riguarda la progressiva dissoluzione della distinzione tra il teatro delle operazioni militari e lo spazio della vita civile.

La guerra non è più necessariamente concepita come uno scontro tra eserciti. L'uso dei droni, dei missili di precisione e dei diversi sistemi di combattimento e distruzione controllati da remoto hanno reso possibile raggiungere qualunque parte del territorio contro cui si combatte, rendendo un obiettivo potenziale chiunque sia presente sul

colta di scritti di uno dei più acuti e "realisti" studiosi sul tema: D. Zolo, *Terrorismo umanitario. Dalla guerra del Golfo alla strage di Gaza*, Parma, 2009.

luogo. Persino gli eserciti non sembrano più fare molta distinzione tra forze armate nemiche e popolazione civile. Le popolazioni diventano parte integrante della strategia militare; le infrastrutture essenziali, gli ospedali, le scuole, le abitazioni e le risorse necessarie alla sopravvivenza possono trasformarsi in strumenti o obiettivi della guerra. Il passaggio dalla guerra tra eserciti alla guerra contro le popolazioni segna un ulteriore oltrepassamento del limite.

È precisamente questa trasformazione che rende centrale il diritto internazionale umanitario. Le sue norme non hanno la funzione di legittimare la guerra, bensì di limitarne gli effetti e di proteggere, per quanto possibile, coloro che non partecipano alle ostilità.

Da questo punto di vista, occorre tenere ferma una distinzione concettuale essenziale: non solo non esiste uno *ius ad bellum* (la guerra giusta), ma neppure lo *ius in bello* può essere utilizzato per trasformare il ricorso alla forza in un atto legittimo. La regolazione della condotta delle ostilità presuppone l'esistenza di un conflitto, ma non equivale alla sua giustificazione. La guerra è sempre illegittima[6].

La distinzione acquista particolare rilievo nell'ipotesi in cui neppure può affermarsi che le azioni militari siano rivolte contro un esercito regolare di uno Stato nemico. È il caso di Gaza. L'attacco del 7 ottobre 2023 costituisce una gravissima violazione del diritto internazionale e deve essere condannato senza riserve, compiute da un'organizzazione terrorista qual è Hamas. L'uccisione deliberata di civili e la presa di

[6] La tesi che la guerra sia "sempre" illegittima è stata da me argomentata in diverse occasioni (vedi da ultimo il già ricordato *Oltrepassare il limite,* cit., pp. 42 ss.; ma già in precedenza: *La guerra illegittima*, in Costituzionalismo.it, fascicolo 1, 2003). È per questo che non possono essere condivisi tutti quei tentativi che provano a *giustificare* la guerra tramite lo *ius ad bellum*, ovvero a *regolare* la guerra grazie ad un fragile *ius in bello* oppure a *moralizzare* la guerra – per meglio dire: il dopoguerra – affidandosi ad un *ius post bellum* che non può essere altro se non un diritto dei vincitori. Quel che deve dirsi, allora, è che il c.d. diritto bellico tenta di evitare i massacri, i genocidi, le vendette più atroci, l'uccisione del nemico vinto ed inerme, i crimini commessi sulle popolazioni civili, ma non può mai giungere a legittimare l'uso incontrollato della forza armata da parte degli Stati. Spesso il "diritto alla guerra" viene confuso con il "diritto naturale di resistenza" ovvero con la lotta (non guerra) di resistenza nei confronti di una potenza straniera che, infrangendo il diritto alla pace, occupa un territorio e pretende di dominare sulla popolazione autoctona. Il sacro dovere del cittadino di difendere la Patria (art. 52 Cost.), trae origine esattamente da questo diritto ritenuto "naturale" (in realtà di origine medioevale), che nulla ha a che vedere con l'aggressione armata, semmai con la difesa dei diritti fondamentali delle persone e delle comunità, con il diritto di autodeterminazione dei popoli.

ostaggi non possono trovare giustificazione nella causa politica o nazionale invocata dagli autori della violenza. Ma da ciò non può discendere la sospensione del diritto applicabile alla condotta delle operazioni militari. Tantomeno può giustificare un sempre illegittimo diritto alla guerra di sterminio.

Il diritto alla sicurezza e alla propria identità – che riguarda Israele, ma che può ben riferirsi anche a ogni altra popolazione, fosse anche non costituita in Stato, come nel caso dei Curdi ovvero dei Palestinesi – non può tradursi nel riconoscimento di un potere smisurato di usare la forza contro una popolazione civile. Il diritto di difesa, anche quando invocato legittimamente, rimane sottoposto ai principi di distinzione, proporzionalità e precauzione e, più in generale, alle norme imperative poste a tutela della persona umana. È proprio qui che il problema della guerra si trasforma nel problema del limite.

4. Gaza e la questione del genocidio

La tragedia di Gaza introduce nella riflessione un elemento che non può essere ricondotto alla sola dimensione del conflitto armato. Il problema riguarda la possibile qualificazione di determinate condotte come genocidiarie.

La Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio del 1948 definisce il genocidio attraverso una serie di atti commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale[7]. La particolare gravità della fattispecie dipende dunque non soltanto dalla natura degli atti materiali, ma anche dall'elemento intenzionale specifico richiesto dalla Convenzione.

Il reato di genocidio rappresenta, in questa prospettiva, il limite estremo che il diritto internazionale ha cercato di porre alla violenza più bestiale che ha investito la storia della modernità. La Convenzione del 1948 nasce dall'esperienza della Shoah e dalla consapevolezza che alcuni comportamenti non possono essere lasciati alla disponibilità degli Stati, né alla decisione di chi – magari legittimamente – governa

[7] *Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide*, risoluzione adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 9 dicembre 1948, vedi all'art. II.

uno Stato. Il divieto del genocidio appartiene al nucleo più profondo dell'ordine internazionale contemporaneo.

È per questo che la questione di Gaza non può essere affrontata esclusivamente attraverso il paradigma della guerra. Se le condotte poste in essere nel corso del conflitto vengono qualificate dagli organi competenti come genocidarie, il problema non riguarda più soltanto la legalità di singole operazioni militari. Riguarda la stessa sopravvivenza del principio secondo cui determinati atti sono vietati indipendentemente dalla ragione politica che pretende di giustificarli. Il genocidio non può essere giustificato dalla sicurezza. Non può essere giustificato dalla rappresaglia. Non può essere giustificato dall'emergenza. E, soprattutto, non può essere giustificato dall'appartenenza dell'autore del crimine al campo degli «amici», e le vittime a quello del «nemici». In fondo la funzione più alta del diritto internazionale e costituzionale è proprio quella di impedire che si accetti la sospensione di ogni umanità. Dopo l'apocalisse, nel Secondo dopoguerra, non si affermò solo il principio del ripudio della guerra, ma di fronte ai cancelli di Auschwitz si pronunciò un impegnativo "mai più" ad un futuro di sterminio di intere popolazioni, etnie, comunità religiose o culturali. Quali che siano le forme – tra loro certamente diverse, anzi non confrontabili – che un tale crimine può assumere[8].

Nel caso di Gaza un procedimento è stato promosso dal Sudafrica contro Israele, la Corte Internazionale di Giustizia ha adottato, a partire dal gennaio 2024, una serie di misure provvisorie ai sensi dell'art. 41 del proprio Statuto. Tali misure non equivalgono a una sentenza definitiva sul merito della controversia, ma assumono una rilevanza giuridica particolare perché intervengono proprio nel quadro di una controversia fondata sulla Convenzione sul genocidio[9]. Nessuna delle misure richieste dalla Corte internazionale è stata presa in considerazione dallo Stato d'Israele, che ne disconosce la giurisdizione.

[8] Basta pensare ai tre genocidi che, dopo la Seconda guerra mondiale, sono stati accertati da tribunali internazionali: quello in Ruanda contro la popolazione dei Tutsi nel 1994; il massacro di Srebrenica in Bosnia ed Erzegovina contro la popolazione bosniaca nel 1995; i crimini perpetrati in Cambogia dai Khmer Rossi contro la minoranza della popolazione Cham tra il 1975 e il 1979.

[9] International Court of Justice, *Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip (South Africa v. Israel)*, Order of 26 January 2024; Order of 28 March 2024; Order of 24 May 2024 (vedi i vari testi pubblicati sul sito ufficiale della Corte internazionale di giustizia al seguente *link*).

Successivamente, la Commissione internazionale indipendente d'inchiesta istituita dal Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha qualificato, nel settembre 2025, alcune condotte delle autorità e delle forze israeliane nella Striscia di Gaza come atti genocidari, individuando la sussistenza dell'intento specifico richiesto dalla Convenzione[10]. Tale conclusione è stata ulteriormente ribadita dalla Commissione nel 2026. Anche in questo caso non è dato registrare nessun seguito.

È stato in proposito rilevato che una qualificazione formulata da una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite non può essere automaticamente equiparata a una sentenza definitiva della Corte internazionale di giustizia. Non v'è dubbio, ma, da un lato, ciò non impedisce il giudizio nei confronti dei fatti disumani che si stanno svolgendo sotto ai nostri occhi, dall'altro, anche dal punto di vista giuridico-formale, sarebbe del tutto improprio considerare il lavoro degli organi indipendenti internazionali irrilevanti in sé. Il disconoscimento, così come l'aggressione politica e le misure di ritorsione degli Stati (Israele, ma anche USA) ai tribunali ed anche ai singoli componenti di tali organi appaiono già di per sé un disconoscimento del diritto internazionale generale.

Inoltre, dal punto di vista dell'efficacia del diritto ciò che interessa non è soltanto stabilire, in astratto, quale organo disponga della competenza definitiva a qualificare una condotta come genocidaria. È comprendere che cosa accade al diritto internazionale quando la comunità internazionale dispone di norme concepite specificamente per prevenire e reprimere il genocidio e, nondimeno, non riesce a impedire la distruzione sistematica delle condizioni di vita di una popolazione.

Dunque, Gaza rappresenta, sotto questo profilo, un banco di prova dell'effettività del diritto internazionale. Se il divieto del genocidio costituisce una norma fondamentale dell'ordinamento internazionale, il suo rispetto non può dipendere solo dal riconoscimento da parte degli Stati della giurisdizione delle Corti internazionali ovvero delle Commissioni indipendenti. Non si può assistere impotenti alla strage degli innocenti.

[10] United Nations, Human Rights Council, Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel, *"More than a human can bear": Israel's systematic use of sexual, reproductive and other forms of gender-based violence since 7 October 2023*, pubblicato il 13 marzo, e successivi rapporti della Commissione. Per la qualificazione di genocidio, vedi in particolare il rapporto della Commissione pubblicato nel settembre 2025.

È forse da aggiungere nel caso di Gaza e dei territori occupati che nulla può contare la collocazione geopolitica del soggetto al quale la violazione viene attribuita. L'oltrepassamento del limite è certamente anche quello che riguarda le alleanze o gli interessi economici: lo Stato che compie (o anche solo è accusato) di crimini di guerra non può essere considerato uno "Stato amico". Il silenzio degli Stati occidentali e dell'Unione europea, la continuità di ogni relazione economica e l'assenza di una decisa azione diplomatica di contrasto contro i documentati crimini perpetrati nei confronti della popolazione gazawi ovvero quella cisgiordana non trova giustificazione alcuna. Il diritto perde la propria natura normativa nel momento in cui diviene selettivo. Di fronte ad un "probabile" genocidio e alle reiterate ed ostentate violazioni del diritto internazionale nei confronti di un'intera popolazione non può esservi alcuna giustificazione politica economica o sociale. Il limite oltrepassato è quello dell'umano.

5. L'universalità del diritto e il problema dei doppi *standard*

V'è un'ulteriore questione, tra le più decisive, che la guerra in Ucraina e la tragedia di Gaza pongono. Pur nella radicale diversità delle loro vicende storiche e giuridiche, entrambe coinvolgono il principio dell'universalità del diritto.

L'aggressione russa contro l'Ucraina non può essere relativizzata attraverso il richiamo alle responsabilità politiche delle potenze occidentali, alle vicende dell'allargamento della NATO o alle tensioni maturate dopo la fine della guerra fredda. Tali elementi possono essere oggetto di valutazione storica e politica, ma non cancellano il dato giuridico dell'aggressione. Allo stesso modo, la condanna dei crimini commessi da Hamas non può trasformarsi in una sospensione del diritto internazionale nei confronti delle condotte successive delle autorità israeliane ed i crimini da queste commessi nei confronti della popolazione civile palestinese.

Il principio pacifista, riconosciuto e regolato dal diritto internazionale, ha valenza universale e non ammette deroghe. La violazione del diritto alla pace non cambia natura a seconda di chi la commette. Ed è precisamente questa la ragione per la quale il diritto internazionale deve essere sottratto alla logica amico/nemico.

La funzione ultima del diritto internazionale consiste nel porre un

limite alla potenza proprio quando il soggetto di diritto internazionale (lo Stato) dispone di una forza sufficiente per ritenere conveniente sottrarsi al limite. La crisi del diritto internazionale non deriva pertanto dall'assenza di norme. Le norme esistono, persino in misura considerevole. Una crisi che discende piuttosto dall'insufficienza dei meccanismi destinati a rendere effettive tali norme e dalla disponibilità degli Stati ad applicarle selettivamente. Il vero problema contemporaneo è allora quello dell'*effettività universale del diritto*.

Un principio, quello di "universalità del diritto", che non può essere garantito o delegato esclusivamente ai tribunali internazionali, i quali non solo intervengono *ex post*, ma sono anche condizionati dal cosiddetto "doppio *standard*", ovvero operano in condizioni geopolitiche determinate. Se non direttamente espressione della giustizia dei vincitori, certamente limitati nell'esercizio della loro giurisdizione dalle autorità politiche e militari delle grandi potenze[11]. Un vincolo che opera *in via di fatto*, anche quando il tribunale internazionale svolge nei termini più rigorosi ed autonomi il suo ruolo di garante del rispetto del diritto internazionale e indaga con la massima indipendenza di giudizio, agendo per efficacemente contrastare i più atroci crimini di guerra. Gli ostacoli frapposti dalle potenze interessate rendono comunque ardua e sbilanciata la giustizia di tali tribunali. Come dimostra amaramente la storia recente che vede non solo inevase le richieste dei giudici dell'Aia (tanto della Corte internazionale di giustizia, quanto della Corte penale internazionale), ma anche delle ritorsioni nei confronti degli organi e delle misure punitive assunte nei confronti dei singoli componenti[12].

Proprio al fine di superare l'incerta competenza delle corti internazionali, ma anche nella prospettiva di rafforzarne il loro ruolo permettendo di poter utilizzare un "unico *standard*" è necessario affermare

[11] Sul punto vedi tra i tanti D. Zolo, *Who is Afraid of Punishing Aggressors? On the Double-Track Approach to International Criminal Justice*, in *Journal of International Criminal Justice*, Vol. 5 (4), 2007, pp. 799 ss. Ma più in generale sul punto Id., *La giustizia dei vincitori. Da Norimberga a Baghdad*, Roma-Bari, 2006.

[12] Sulle ritorsioni di natura economica e finanziaria che sono state assunte dagli Stati Uniti nei confronti dei singoli componenti la Corte penale internazionale vedi la lettera aperta trasmessa alla presidenza del Parlamento dell'Unione europea firmata da oltre 400 giuristi (pubblicata in *Sistema Penale* il 16 dicembre 2025). Ma numerose sono state le azioni di contrasto alla giurisdizione di tutti i paesi coinvolti nelle indagini (Israele e Russia, in primo luogo), nonché dei paesi loro alleati (Stati Uniti, in primo luogo).

l'universalità del crimine della guerra di aggressione nei confronti degli Stati e dei popoli. La definizione di tali comportamenti, qualunque siano le motivazioni politiche che le supportano, come "crimine internazionale supremo" sarebbe un modo – non definitivo, ma non irrilevante – per provare ad avvicinare il diritto internazionale al principio di universalità[13].

6. Il ripudio della guerra e l'impegno internazionalista nella Costituzione italiana

In questo quadro possiamo ora passare ad esaminare il principio del "ripudio" della guerra inscritto nella nostra Costituzione all'art. 11. Com'è noto, la disposizione stabilisce che «l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali» e, nello stesso tempo, consente limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni e promuove le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Com'è stato messo in rilievo da molti, l'unità della disposizione è essenziale[14]. Il ripudio della guerra e l'apertura all'ordinamento internazionale costituiscono due aspetti di una medesima scelta costituzionale. L'internazionalizzazione dell'ordinamento italiano non è funzionale all'inserimento dell'Italia in una politica di potenza, bensì alla costruzione di un ordine internazionale orientato alle ragioni della pace.

Una formulazione, quella dell'art. 11, che esprime una precisa scelta di discontinuità rispetto alla tradizione dello Stato sovrano assoluto. Il potere esterno dello Stato non è più concepito come una sfera sot-

[13] In tema vedi ancora D. Zolo, *Who is Afraid of Punishing Aggressors?*, cit., p. 799.

[14] Vedi tra tutti C. De Fiores, *Il ruolo dei costituzionalisti davanti alle emergenze belliche*, in *Rivista AIC* – Supplemento al fascicolo 4/2025, p. 129, il quale giustamente si oppone a quelle interpretazioni che tendono a leggere separatamente l'articolo 11: una prima parte dedicato alla pace e una seconda che sarebbe retta da un autonomo principio internazionalista che permetterebbe limitazioni di sovranità anche sganciate dall'obbligo di ripudiare la guerra. In questi termini vedi G. De Vergottini, *La Costituzione e il ritorno della guerra*, in *Osservatorio costituzionale*, fascicolo n. 3, 2022, 74 ss.

tratta al diritto. La sovranità stessa viene ricondotta entro un quadro nel quale la pace costituisce una finalità costituzionalmente vincolante. È per questo che appare metodologicamente improprio separare il primo dal secondo periodo dell'art. 11, trasformando le limitazioni di sovranità in un principio autonomo, suscettibile di essere utilizzato per legittimare qualsiasi vincolo internazionale anche quando esso venga a confliggere con la finalità costituzionale della pace. L'art. 11 deve essere letto dunque nella sua unità sintattica e teleologica.

La Costituzione non prescrive una generica apertura internazionale. Impone che tutti i rapporti internazionali – economici, culturali, politici – trovino un loro limite invalicabile nella rinuncia all'uso della forza. Un'apertura che richiede al nostro Stato di operare attivamente come risolutore degli stati di crisi internazionale sul piano politico-diplomatico, non solo escludendo il coinvolgimento in operazioni di guerra, ma esigendo che si pongano in essere tutte le attività per favorire il ripristino di rapporti improntati alla pace e alla giustizia fra le Nazioni.

Se poi colleghiamo il principio supremo di cui all'art. 11 alle altre disposizioni costituzionali che impongono obblighi di conformazione internazionale o prescrivono doveri di difesa della Patria vediamo confermati i limiti insuperabili dell'azione statale in materia di pace e le modalità per preservare l'integrità della Nazione. Il riferimento è, ovviamente, agli artt. 10 e 52 della Costituzione.

L'art. 10 stabilisce che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tale disposizione costituisce uno dei principali strumenti di apertura dell'ordinamento interno al diritto internazionale generale. L'apertura internazionale non può però essere interpretata in modo tale da trasformare ogni prassi internazionale in un vincolo costituzionalmente indifferente ai principi fondamentali dell'ordinamento. Come ha chiaramente stabilito il nostro giudice costituzionale l'apertura internazionale del nostro Paese incontra il limite invalicabile del rispetto dei principi supremi e i diritti inviolabili tutelati dalla Costituzione[15]. Così, anche gli obblighi contratti dal nostro Paese derivanti dai trattati internazionali, inclusi quelli dell'alleanza NATO, incontrano l'a-

[15] Corte cost., sent. n. 238 del 2014. Questa decisione assume particolare rilievo per la ricostruzione del rapporto tra norme internazionali generalmente riconosciute, obblighi internazionali e principi supremi dell'ordinamento costituzionale.

nalogo limite del rispetto dei principi supremi e dei diritti inviolabili delle persone[16]. E che l'articolo 11 – dunque il ripudio della guerra e la finalizzazione delle limitazioni di sovranità al conseguimento della prospettiva di pace e giustizia tra le Nazioni – sia il principale principio supremo da rispettare nel caso di utilizzazione della forza armata dovrebbe essere evidente.

L'art. 52, dal canto suo, stabilisce che «la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino». Anche questa disposizione non può però essere isolata dal complessivo sistema costituzionale. Al di là delle considerazioni legate al carattere difensivo della disposizione e della improprietà della sua utilizzazione in ambito sovranazionale per dare un fondamento costituzionale ad interventi armati di polizia internazionale, in ogni caso, la difesa della Patria non può certamente costituire una clausola generale di legittimazione della guerra. Non fosse altro perché anch'essa deve comunque essere coordinata con l'art. 11 e con le disposizioni costituzionali che disciplinano e formalizzano la necessaria deliberazione parlamentare dello stato di guerra e l'attribuzione dei poteri necessari al Governo (art. 78), nonché la successiva dichiarazione che è assegnata al Presiedente della Repubblica in qualità di garante della Costituzione (art. 87). Ne emerge un sistema nel quale il dovere di difendere la Patria non può essere trasformato in una categoria attraverso cui aggirare il ripudio costituzionale della guerra.

La Costituzione, in sostanza, riconosce il diritto alla difesa, come espressione contemporanea e secolarizzata del medioevale diritto di resistenza[17], ma contemporaneamente costruisce una serie di garanzie dirette a impedire che la forza armata si trasformi in uno strumento autonomo e nella disponibilità della politica.

7. Dalla Costituzione alla Carta delle Nazioni Unite

La medesima struttura può essere rinvenuta nella Carta delle Nazioni Unite. Il divieto dell'uso della forza sancito dall'art. 2, par. 4, costituisce il principio generale; la soluzione pacifica delle controversie, prevista dall'art. 33, rappresenta lo strumento ordinario; il diritto di

[16] Sin dalle ben note sentenze n. 183 del 1973 e n. 170 del 1984 che hanno posto le basi per la teoria dei controlimiti.

[17] Vedi le osservazioni svolte *supra,* alla nota 6, sul diritto "naturale" di resistenza.

autotutela individuale e collettiva riconosciuto dall'art. 51 costituisce una risposta all'attacco armato e non un principio generale di libertà degli Stati di ricorrere alla forza[18].

Anche in questo caso il sistema non può essere letto per frammenti, le singole disposizioni si sostengono l'un l'altra definendo un chiaro sistema che punta ad escludere la legittimità della guerra e l'uso assai limitato e comunque temporaneo di autotutela armata. Così l'art. 51 non può giungere a cancellare l'art. 2, par. 4: l'autotutela non sostituisce la sicurezza collettiva. La reazione all'aggressione pur legittima nel caso di attacco armato da parte di uno Stato straniero, non può trasformarsi in una guerra senza limiti. Il fine complessivo dell'ordinamento internazionale rimane quello indicato dall'art. 1 della Carta: il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che coinvolge tutti gli Stati membri, non certamente solo gli Stati in guerra (aggressore e aggredito).

Ed è proprio dalla necessità di ripristinare la pace che deriva la responsabilità maggiore degli Stati non direttamente coinvolti nei conflitti. L'art. 33 non affida soltanto alle parti belligeranti la responsabilità della soluzione delle controversie. Esso costruisce un sistema nel quale negoziazione, mediazione, conciliazione, arbitrato e regolamento giudiziario costituiscono strumenti ordinari della comunità internazionale. La pace, dunque, non è soltanto il risultato della volontà dei belligeranti. È un compito specifico della comunità internazionale.

Su questo aspetto – la specifica responsabilità della comunità internazionale – vorrei concentrare l'attenzione, poiché nel dibattito (politico, ma anche dottrinario) corrente sembra sfuggire, impegnati a valutare lo stato di guerra e come proseguirla, prendendo parte per l'uno o per l'altro dei contendenti; preoccupati di innalzare la spesa per le armi, contribuendo ad armare uno dei soggetti in guerra o comunque partecipando indirettamente alle strategie militari. Molto meno interesse è prestato ai doveri che il diritto internazionale (ma abbiamo visto anche la Costituzione italiana) impone ai soggetti non direttamente coinvolti.

[18] Sul rapporto tra divieto dell'uso della forza, autotutela e sicurezza collettiva, vedi almeno Y. Dinstein, *War, Aggression and Self-Defence*, Cambridge, 3rd ed., 2001; C. Gray, *International Law and the Use of Force*, Oxford, 4th ed., 2018.

8. Sulla responsabilità degli Stati non belligeranti: la pace come progetto giuridico

È proprio sulla responsabilità degli Stati e/o delle popolazioni non direttamente coinvolte negli scontri armati che dovrebbe concentrarsi la riflessione. Se è vero, infatti, come da tutti riconosciuto, che gli Stati e le popolazioni non direttamente coinvolti in un conflitto non possono considerarsi estranei alla guerra, il loro coinvolgimento non dovrebbe però tradursi nella partecipazione allo scontro armato.

Se la solidarietà verso l'aggredito è doverosa, ciò non significa necessariamente partecipazione alla violenza. Esistono diverse forme di possibile decisiva solidarietà diplomatica, economica, umanitaria e giudiziaria. Si può far ricorso ad incisivi strumenti internazionali in grado di sostenere le popolazioni civili, promuovere il cessate il fuoco, favorire negoziati, sostenere la ricostruzione e perseguire le responsabilità individuali, isolare e condannare gli Stati aggressori.

Il diritto internazionale non riduce dunque le alternative alla scelta tra indifferenza e guerra. Esiste una terza dimensione troppo spesso dimenticata: l'azione internazionale volta a conseguire la pace.

Una via di natura non militare, certamente più complessa di quella che si affida alle armi. Una strada meno lineare (non si vince o si perde, ma ci si confronta con "il nemico"), dagli esiti non tutti predeterminati, che si fonda sul dialogo anche aspro, ma finalizzato al raggiungimento di un accordo duraturo e condiviso, fondato su principi della convivenza pacifica e della giustizia non solo tra le Nazioni, ma anche tra i popoli. Proprio per questo richiede maggiore responsabilità politica, governi consapevoli e legittimati dalla sfida che la storia propone, meno attenti invece alle ragioni di conquista che muovono gli egoismi nazionali. La comunità internazionale dovrebbe assumere come obiettivo non la vittoria di una delle parti, ma la rimozione delle condizioni che rendono permanente il conflitto. Ciò dovrebbe valere in tutti i teatri di guerra, tanto in Ucraina quanto in Palestina, così come in tutte le nuove o vecchie situazioni di crisi, ad iniziare dalla nuova guerra iraniana.

Da questa premessa deriva la necessità di ripensare la pace non come semplice cessazione delle ostilità, ma come costruzione di un nuovo ordine. Invocare una tregua può essere utile per interrompere temporaneamente la violenza, ma non può eliminare le condizioni che l'hanno prodotta. Una pace stabile richiede invece un accordo capace

di affrontare le cause del conflitto, garantire la sicurezza delle popolazioni, assicurare il rispetto dei diritti fondamentali e costruire istituzioni comuni. Allargare la platea dei soggetti coinvolti, ben oltre i diretti interessati al conflitto, può apparire un elemento di "disturbo", rendendo più arduo trovare un accordo. È invece essenziale per garantire un futuro di pace ed un equilibrio mondiale. Così come collegare le varie situazioni di crisi: quelle sfociate in scontri armati ovvero stragi delle popolazioni residenti, ma anche i tanti conflitti latenti, che si pongono alla base sia delle attuali guerre dichiarate, sia di quelle che ancora non lo sono, ma rischiano di diventarlo.

È in questa prospettiva che acquista significato particolare la proposta di una Conferenza internazionale per la pace e la sicurezza tra le Nazioni. Non si tratta di immaginare una nuova divisione del mondo tra sfere di influenza, secondo una logica riconducibile a Yalta. Si tratta piuttosto di recuperare la funzione storica di quelle conferenze internazionali che hanno tentato di costruire regole condivise della convivenza. Helsinki rappresenta, sotto questo profilo, un precedente particolarmente significativo[19].

Potrebbe promuoverla l'organizzazione internazionale preposta alla pace (l'ONU), ma la sua paralisi, il potere di veto del consiglio di sicurezza, la diffidenza delle potenze globali, impone di cercare anche altre vie, quelle della conferenza internazionale promossa dal maggior numero di Stati possibile, sostenuta dal maggior numero di popolazioni del mondo.

Non si tratta di replicare meccanicamente un modello storico. Ma è necessario recuperare l'idea secondo cui la sicurezza può essere costruita attraverso accordi, garanzie reciproche e istituzioni internazionali, anziché attraverso la sola accumulazione di armamenti. E che questo sia una responsabilità di ciascuno e di tutti: dai popoli agli Stati, dalle associazioni pacifiste alle organizzazioni sovranazionali (l'Unione europea, ma non solo). Nessuno è esente dall'obbligo di assicurare la pace e la giustizia fra le Nazioni, promuovendo e favorendo le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Come indicano univocamente tanto la nostra Costituzione, quanto la "costituzione" del mondo.

[19] Per i riferimenti più precisi al "modello Helsinki" vedi *supra* alla nota 2.

9. Il multipolarismo e il nuovo ordine internazionale. Il ruolo del diritto costituzionale e internazionale

La crisi dell'ordine internazionale pone, infine, il problema della configurazione futura del sistema mondiale. Il ritorno a un bipolarismo fondato sulla contrapposizione tra grandi potenze non appare una soluzione adeguata. Ma neppure un multipolarismo inteso semplicemente come competizione tra più potenze sarebbe sufficiente. Un mondo nel quale gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, l'India e altre potenze competano per il controllo di sfere d'influenza sarebbe ancora un mondo governato dalla politica di potenza.

Il multipolarismo dovrebbe essere invece accompagnato da un rafforzamento del diritto internazionale. Non soltanto più poli di potere, dunque, ma più soggetti capaci di partecipare alla formazione delle regole comuni. La prospettiva potrebbe essere definita come *multipolarismo giuridico*: un ordine nel quale la pluralità degli attori internazionali non produca una pluralità di *standard* giuridici, ma una più effettiva universalizzazione delle regole. È questa, probabilmente, la sfida più difficile. Perché la pace non può essere costruita semplicemente sostituendo un unico dominio con più supremazie. Deve essere costruita eliminando il dominio come principio supremo di governo tra i popoli e le Nazioni.

Ai Paesi occidentali il compito di accettare la "democrazia degli altri"[20], abbandonare le pratiche neocolonialiste che ancora dominano le politiche imperiali che governano il mondo, ma anche una volontà da parte di ogni Paese e delle diverse culture – tanto quelle occidentali, quanto quelle orientali – di non aver una pretesa egemonica: come ha scritto il massimo teorico della critica alle culture occidentali, ogni cultura, in certa misura, si rispecchia vicendevolmente[21].

Vorrei, in conclusione, ri-pormi una domanda fondamentale per la disciplina e la scienza che regge le considerazioni sin qui svolte. Una questione "ultima" che già emergeva dalla riflessione sviluppata all'indomani dell'invasione dell'Ucraina, resa ancor più attuale dai crimini genocidari nei confronti del popolo palestinese, dall'estendersi dei te-

[20] Si riprende l'indicazione assai significativa di A. Sen, *La democrazia degli altri. Perché la libertà non è un'invenzione dell'occidente*, tr. it. di A. Piccato, Milano, 2004.

[21] Cfr. E. W. Said, *Orientalismo. L'immagine europea dell'Oriente* (1978), tr. it. di S. Gialli, Milano, 15ª ed., 2020, p. 15.

atri di guerra come evidenziano i nuovi conflitti iraniano e mediorientale, senza peraltro escludere le ricorrenti guerre dimenticate del continente africano o nelle restanti periferie del mondo da noi conosciuto. Già allora ci si chiese se il costituzionalismo democratico moderno potesse sopravvivere alla guerra[22].

Anche sulla base dell'analisi sin qui svolta possiamo concludere fornendo la seguente risposta: dipende da ciò che intendiamo per sopravvivenza. Se per sopravvivenza intendiamo la mera permanenza formale delle Costituzioni, dei Parlamenti e delle istituzioni democratiche, potremmo ritenere, in fondo, non fondato il quesito che ci siamo posti. Ma se intendiamo la sopravvivenza del costituzionalismo come cultura della limitazione del potere, della dignità della persona e della subordinazione della forza al diritto, la soluzione appare assai più problematica.

Il costituzionalismo moderno non può sopravvivere se accetta la guerra come strumento normale della politica. Non può sopravvivere se accetta che i diritti siano universali, ma soltanto quando conviene. Non può sopravvivere se tollera che il diritto internazionale venga interpretato diversamente a seconda dell'identità dell'autore della violazione. Non può sopravvivere se la sicurezza viene concepita esclusivamente come accumulazione di potenza militare.

La lezione che viene dalla storia del mondo, dalla tragedia del Novecento, dalle guerre mondiali e dagli orrori del presente dovrebbe essere precisamente l'opposto. La pace non è un dato naturale, la convivenza e la pari dignità sociale tra le persone, che «sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali» (così l'art. 3 della Costituzione italiana) è un compito da realizzare. Sono obiettivi di una lenta, faticosa ed incessante costruzione. E la sua edificazione richiede istituzioni internazionali rispettate, regole condivise, responsabilità diffuse e soprattutto una volontà politica di sottoporre la forza al diritto.

Ci si deve convincere che la crisi dell'ordine internazionale non potrà essere superata attraverso la semplice vittoria militare di una po-

[22] Rinvio agli atti del convegno già precedentemente richiamato e tenuto a Roma il 1° aprile del 2022, subito dopo l'inizio, il 24 febbraio dello stesso anno, delle operazioni militari russe in territorio ucraino (*Il costituzionalismo democratico moderno può sopravvivere alla guerra?,* cit.), nonché alle considerazioni svolte *supra* alla nota 2.

tenza su un'altra. È la storia che ci dimostra come le guerre possono essere vinte ma, nello stesso tempo, lasciare irrisolte le condizioni che producono le guerre successive.

Per questo occorre recuperare la prospettiva originaria che ha sostenuto il costituzionalismo democratico del secondo dopoguerra, sia sul piano nazionale che internazionale. La Costituzione italiana e la Carta delle Nazioni Unite appartengono a quella medesima stagione storica. Entrambe nascono dalla consapevolezza che la sovranità non può essere considerata un potere assoluto e che la guerra non può più essere accettata come normale strumento della politica.

In definitiva, la questione non è se il diritto possa eliminare la guerra. Il diritto, da solo, non può farlo. La questione è se la politica possa ancora accettare il diritto come limite. È su questo terreno che si misura oggi la responsabilità del costituzionalismo e la validità dell'internazionalismo.

La guerra esprime nel modo più evidente, simbolico e materiale al tempo stesso, l'oltrepassamento del limite, di ogni limite. Il diritto, all'opposto, deve costituire un limite che non può essere oltrepassato. E la pace non può essere concepita semplicemente come ciò che rimane quando le armi hanno cessato di sparare. La pace è ciò che il diritto deve riuscire a costruire prima che la guerra diventi inevitabile. Il costituzionalismo moderno può sopravvivere, ma solo se gli uomini e le donne di questo pianeta, i governi e i potenti sapranno progettare la pace attraverso il diritto. Non oltrepassando il limite.

* * *

Abstract

Ita

Muovendo dalle guerre in Ucraina e in Medio Oriente, il saggio legge la crisi dell'ordine internazionale come espressione dell'emergere di un assetto multipolare nel quale l'universalità del diritto cede progressivamente il passo alle logiche di potenza. Di fronte a tale trasformazione, il ripudio della guerra sancito dall'art. 11 della Costituzione e i principi della Carta delle Nazioni Unite vengono richiamati come fondamenti di un progetto volto a ricostruire

un ordine internazionale fondato sul primato e sull'universalità del diritto, coerente con i principi di limitazione del potere, di dignità delle persone e di subordinazione della forza al diritto, tipici del costituzionalismo democratico moderno.

En

Moving from the wars in Ukraine and the Middle East, the article interprets the crisis of the international order as an expression of the emergence of a multipolar configuration in which the universality of the rule of law is progressively giving way to power-based politics. In response to this transformation, the renunciation of war enshrined in Article 11 of the Italian Constitution and the principles of the United Nations Charter are invoked as the normative foundations of a project aimed at reconstructing an international order grounded in the primacy and universality of the rule of law, consistent with the principles of limited government, human dignity, and the subordination of force to law that are characteristic of modern democratic constitutionalism.



Costituzionalismo.it

Email: info@costituzionalismo.it
Registrazione presso il Tribunale di Roma
ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)